

N. 11 in data 26.04.2010

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1999, N.488, ART. 12 COMMA 4. – ADEGUAMENTO ALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (Finanziaria 2010).

Introduce l'argomento il Vice Sindaco Ass. De Bianchi, ricordando la normativa prevista dalla legge finanziaria relativamente alle agevolazioni previste per gli utenti delle zone non metanizzate.

Evidenzia che è stato predisposto l'elenco puntuale delle Vie del territorio comunale che possono usufruire delle agevolazioni; precisa che tuttavia seguendo una interpretazione letterale della norma non potrebbero usufruire delle agevolazioni porzioni di Via Postumia dal n. 1 al n. 79 e dal n. 2 al n. 18 e Via Roma dal n. 211 al n. 227 e dal n. 222 al n. 232, che pur essendo collocate all'interno del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale di fatto non sono metanizzate e l'ASCO PIAVE non ne prevede la metanizzazione; invita quindi il Consiglio a valutare la possibilità di inserire anche tali porzioni di Vie, considerato che la legge non è così esplicita nel definire il centro abitato.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Roma Paola: ringrazia il Vice Sindaco perché anche il nostro Comune arriva a fare la delibera per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge; evidenzia che si è proceduto un po' in ritardo, che comunque la delibera va aggiornata ogni anno, cosicché può essere valutato successivamente se inserire le porzioni di Vie evidenziate dal Vice Sindaco; richiama a tal proposito quanto specificato nella nota dell'Agenzia delle Dogane.

Cons. Lorenzon Mirco: osserva che comunque possono esserci responsabilità per aver inserito zone che non vi rientrano e che quindi occorre fare attenzione sul fatto che può esservi un giudizio di responsabilità a carico di chi approva la delibera; chiede una valutazione in merito a tale aspetto.

Ass.re De Bianchi: ribadisce che l'ASCO PIAVE non metanizzerà quelle porzioni di Vie né oggi né domani, cosicché siamo anche pronti ad affrontare una vertenza a seguito dell'inserimento di quelle porzioni di Vie.

Il Segretario comunale evidenzia che la delibera può essere comunque successivamente integrata includendo i tratti di Vie non metanizzate, poste all'interno del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, evidenziate dal Vice Sindaco, richiedendo il preventivo parere all'Agenzia delle Dogane in modo da essere sicuri sulla possibilità anche per tali Vie di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge.

Il Vice Sindaco dichiara che si concorda con tale proposta cosicché si procederà ad una eventuale successiva integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

PREMESSO che l'art.8 della legge 448/98, modificato con l'art. 39 della legge 144/99, ha stabilito l'istituzione della c.d. "carbon tax";

RILEVATO che al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL), è stata prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art.8 comma 10 lett.C della citata legge 448/98);

DATO ATTO che le suddette agevolazioni fiscali, grazie a successive proroghe annuali, fino al 31 dicembre 2009 venivano applicate su prodotti impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

RILEVATO che la legge finanziaria 2010 (L.23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la predetta previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come ".....porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse".

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16.07.2002 che confermava l'individuazione delle zone non metanizzate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per gli acquisti del gasolio e del G.P.L. da riscaldamento;

RITENUTO di dover individuare le zone del territorio comunale parzialmente non metanizzate e le porzioni edificate ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, onde è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL);

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

- 1) di individuare, per le ragioni di cui in premessa, le zone del territorio comunale parzialmente non metanizzate e le porzioni edificate ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, come riportato nell'allegato elenco, onde è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL) ai sensi e per gli effetti della L. 23 Dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010);
- 2) di ribadire che per "zone non metanizzate" si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione;
- 3) di ribadire, inoltre, che sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni, effettivamente prive del servizio, ricadenti fuori da una fascia di 50 mt misurata lateralmente all'asse del tratto di strada metanizzata e comunque quando l'area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la strada metanizzata;
- 4) di riservarsi di integrare la presente deliberazione includendo le Vie Postumia dal n. 1 al n. 79 e dal n. 2 al n. 18 e Via Roma dal n. 211 al n. 227 e dal n. 222 al n. 232, come non metanizzate, qualora ne venga accertata la possibilità, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da inoltrare all'Agenzia delle Dogane
- 5) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato.

STRADE COMUNALI SPROVVISTE DI RETE DI METANO
FUORI CENTRO ABITATO E CASE SPARSE

Via Argine dal n. 1 al n. 28
Via Baradello dal n. 1 al n. 33
Via Bassa Calderba dal n. 1 al n. 6
Via Borgo Lorenzoni dal n. 1 al n. 8
Via Borgo Rinaldin dal n. 1 al n. 20
Via Chiodo dal n. 1 al n. 29
Via Coden dal n. 1 al n. 9
Via Concie dal n. 1 al n. 27
Via Croce dal n. 10 al n. 34
Via Dei Mazzariori dal n. 1 al n. 14
Via della Vittoria dal n. 76 al n. 102 e dal n. 95 al n. 169
Via Di mezzo dal n. 27 al n. 65 e dal . 28 al n. 64
Via Ferrata dal n. 1 al n. 14
Via Fontane dal n. 4 al n. 43
Via Fossadelle dal n. 1 al n. 21
Via Fossadelle di Sopra dal n. 1 al n. 18
Via Grave di Sopra dal n. 1 al n. 8
Via Grave Negrisia dal n. 1 al n. 70
Via Grave Ponte dal n. 1 al n. 15
Via IV Novembre dal n. 1 al n. 85
Via Montegrappa dal n. 1 al n. 3
Via Negrisia dal n. 1 al n. 10
Via Peschiere dal n. 3 al n. 31
Via Piave dal n. 1 al n. 6
Via Postumia dal n. 83 al n. 139
Via Rustignè al n. 3 al n. 19
Via Salute dal n. 1 al n. 24
Via San Lorenzet dal n. 1 al n. 42
Via San Romano dal n. 1 al n. 19 e dal n. 95 al n. 141 - dal
n. 2 al n. 8 e dal n. 116 al n. 142
Via Sospiri dal n. 1 al n. 13
Via Spini dal n. 1 al n. 7
Via Todaro dal n. 1 al n. 86
Via Zattere dal n. 1 al n. 9
Vicolo Grasseghella dal n. 1 al n. 9